

FONDAZIONE SALESIANI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIA NORD EST – i.s.

CODICE ETICO

STATO DI APPROVAZIONE

		RIFERIMENTI	DATA
APPROVATO	Consiglio direttivo	Verbale consiglio 14.03.2023	14.03.2023

ELENCO DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
0	14.3.2023	Prima emissione



FONDAZIONE SALESIANI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIA NORD EST – i.s.

CODICE ETICO

IL CODICE ETICO

Allegato del Modello Organizzativo (D.Lgs 231/2001)

La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** è, in ordine di tempo, l'ultimo degli enti costituiti per dare forma e organizzazione alla presenza dei Salesiani nelle regioni del nord est d'Italia.

La scelta di dare vita a questo nuovo ente risponde alla necessità di utilizzare i più recenti strumenti giuridici messi a disposizione dal legislatore italiano per consolidare, razionalizzare e dare ulteriore sviluppo, in attuazione del Carisma di Don Bosco, alle opere di formazione professionale salesiana presenti nel territorio del Triveneto, con l'intento di stimolare la formazione, la ricerca e lo studio in campo sociale, socio assistenziale, culturale, educativo, ambientale e di solidarietà del lavoro umano.

Dal punto di vista della sua configurazione giuridica, la Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale è una Fondazione costituita ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e s.m.i., recante *“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Riforma impresa sociale)”*. Essa è stata iscritta nella apposita sezione speciale del registro delle Imprese in data 12.1.2023.

L'Ente, oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, vuole conseguire e mantenere elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: essi sono raccolti nel presente codice etico.

Il codice è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore: il semplice rispetto della legge, pur essendo una condizione fondamentale, non è sufficiente per l'Ente, il quale pretende che tutte le decisioni dello stesso ed i comportamenti del proprio personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere esplicitamente codificate in disposizioni cogenti.

Con il termine *personale* si intende l'insieme delle persone che lavorano per la Fondazione, o per essa: dipendenti, amministratori e collaboratori a titolo diverso (ad esempio collaboratori continuativi od occasionali, professionisti e simili).

Il codice vuole esprimere quindi gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione, nei confronti di vari soggetti portatori di interessi legati all'attività dell'Ente stesso (*stakeholders*).

Poiché l'attività istituzionale della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** consiste principalmente nella gestione di Centri di Formazione Professionale accreditati, distribuiti territorialmente nelle Regioni del Triveneto, il presente codice etico deve considerarsi in vigore, efficace e vincolante per ogni singolo CFP dipendente dalla Fondazione.

Ogni persona che lavora nell'Ente o che collabora, a qualsiasi livello, con esso è tenuta pertanto ad agire attenendosi alle prescrizioni del presente codice etico redatto per soddisfare una prescrizione del D.Lgs. 231/01 e costituisce parte integrante del “Modello organizzativo”.

Art. 1 – Principi del Codice Etico

1.1 - Il presente Codice Etico costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale**.

I principi cardine che devono orientare il comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito della Fondazione aderenti sono i seguenti:

- **onestà** nello svolgimento di tutte le attività, al fine di assicurare che le relazioni con tutti i portatori di interesse siano attuate con modalità corrette, leali e collaborative;
- **legalità** nel garantire il rispetto di tutta la legislazione vigente, assicurando pertanto la tutela dell'interesse pubblico legato all'attività svolta; in nessun caso l'interesse della Fondazione può giustificare attività non conformi alla stessa;
- **trasparenza** nelle proprie operazioni e relazioni, vale a dire veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni all'interno della Fondazione ed all'esterno verso tutte le parti interessate;
- **responsabilità** verso la collettività in relazione al ruolo svolto, tutelando l'immagine e il valore culturale e sociale della propria attività;
- **imparzialità**, intesa come rifiuto di ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, condizioni personali e sociali, credo religioso e opinioni politiche e sindacali.

1.2 - Alle disposizioni del presente Codice Etico devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome o nell'interesse della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale**, nonché di tutti i Centri di Formazione Professionale da essa gestiti, da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, o comunque ad essa in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3 - Le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4 - Il perseguimento dell'interesse della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale**, non può mai giustificare una condotta contraria allo statuto dell'Ente, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente Codice Etico, alla normativa regionale di riferimento ed alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 2 – Divulgazione, aggiornamento e verifiche di osservanza del Codice Etico

2.1 - Il presente Codice Etico è divulgato al personale di tutti i livelli (amministratori, dirigenti, dipendenti) attraverso specifiche attività di informazione e formazione.

2.2 - Il presente Codice Etico è divulgato ai terzi che ricevono incarichi professionali o d'opera dalla **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale**, e/o dai CFP ad essa afferenti, e/o che intrattengano con esse rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo.

2.3 - Il presente Codice Etico sarà altresì divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati ed in ogni caso rendendolo disponibile per la visione sia in formato elettronico sul sito internet, sia in formato cartaceo presso i locali di ciascuna sede.

2.4 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** provvede:

- a. all'interpretazione, al chiarimento e all'aggiornamento delle disposizioni in esso contenute, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza circa l'opportunità di siffatti interventi;
- b. alla verifica della sua effettiva osservanza;
- c. all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.

Art. 3 – Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni

3.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** tutela la *privacy* dei propri dipendenti, collaboratori e utenti/clienti, in conformità alle vigenti norme in materia, impegnandosi a non diffondere né comunicare, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali in assenza di consenso dell'interessato.

3.2 - È vietato a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

3.3 - Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono seguire i principi di completezza, trasparenza, comprensibilità ed accuratezza.

3.4 - I rapporti con i mass media sono improntati sulla base degli stessi principi e sono riservati esclusivamente al Personale autorizzato, che li gestisce in conformità alle politiche adottate dall'Ente e dalla Famiglia Salesiana.

Art. 4 – Conflitti di interesse

4.1 - Nello svolgimento di ogni attività, la **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti gli addetti.

4.2 - Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui un addetto dell'Ente operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** e dei destinatari delle sue opere, per trarne vantaggio personale.

4.3 – Il personale a tutti i livelli deve evitare ogni situazione che possa condurre a conflitti di interesse con la Fondazione o possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali ed obiettive.

4.4 – Il personale a tutti i livelli deve informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali situazioni o attività per le quali potrebbe sussistere un conflitto di interesse nei confronti della Fondazione o rilevanti ragioni di convenienza, proprie o di suoi congiunti, rispettando le decisioni assunte in merito dalla Fondazione stessa.

Art. 5 – Tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro

5.1 – La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** che adotta, nell'esercizio delle proprie attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale

dei prestatori di lavoro, dei collaboratori e degli utenti/clienti, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e in applicazione della legislazione vigente in materia.

5.2 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell’equa retribuzione.

5.3 – Il personale a tutti i livelli preposto alle attività associative è responsabile dell’adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Art. 6 – Responsabilità sociale

6.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** non fa uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato, né comunque irregolare.

6.2 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** non impiega lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

6.3 - Ogni persona è trattata con rispetto e dignità; nessuna è sottoposta a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali, né a discriminazione alcuna.

6.4 – La Fondazione riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

6.5 - Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.

6.6 – La ricerca e selezione del personale si deve basare su oggettività e trasparenza e deve garantire pari opportunità nonché evitare favoritismi di qualsiasi natura.

Art. 7- Omaggi o altre utilità

7.1 – Gli addetti della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, clienti, fornitori, rappresentanti delle istituzioni per promuovere o favorire interessi dell’Ente, anche a seguito di illecite pressioni, o per influenzarne l’attività. Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità, sono consentiti purché di modico valore e tali da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario. Tali spese devono essere sempre autorizzate e documentate. Eventuali eccezioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza.

7.2 - Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, assunzioni, consulenze, e simili, perseguano le stesse vietate finalità.

7.3 - Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il Presidente o un suo delegato e, in ogni caso, l’Organismo di Vigilanza.

7.4 - È vietato accettare doni o favori di terzi che oltrepassino le normali relazioni di cortesia. Eventuali casi in cui tali omaggi siano di valore non stimabile o non modico devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza.

Art. 8 – Rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

8.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale**, nell'espletamento delle proprie attività, intrattiene rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione nel rispetto dei ruoli reciproci e con massima collaborazione, impegnandosi a mantenere attivi canali di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.

8.2 - Al fine di garantire chiarezza, trasparenza e correttezza nei rapporti istituzionali, gli addetti dell'Ente che si interfacciano con esponenti delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione sono regolarmente autorizzati per tali attività e non si trovano in situazioni di conflitto d'interesse rispetto ai rappresentanti delle Istituzioni suddette.

8.3 – La Fondazione si impegna a non esercitare pressioni dirette o indirette nei confronti dei rappresentanti delle Istituzioni Pubbliche per ottenere vantaggi o favori.

8.4 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** si impegna a comunicare tutte le informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività ispettive ed a rappresentare i propri interessi evitando atteggiamenti di natura elusiva e collusiva.

8.5 - È vietato a chiunque falsificare, alterare od omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Fondazione.

8.6 - È vietato destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono state erogate.

8.7 – È vietato presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione.

8.8 – È vietato destinare importi, se ricevuti dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per cui sono concessi.

8.9 – È consentito l'accesso ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione esclusivamente a quanti ne sono autorizzati; a questi ultimi è vietato inserire dati o informazioni non rispondenti alla realtà, così come alterare o danneggiare il funzionamento degli stessi sistemi nonché manipolare i dati in questi contenuti, a vantaggio della Fondazione.

Art. 9 – Rapporti con fornitori e consulenti

9.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** procede all'individuazione di fornitori e consulenti attraverso apposite procedure che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri basati sulla competitività dei servizi e dei prodotti offerti e sulla loro qualità.

9.2 - È fatto divieto agli addetti della Fondazione di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette; chiunque riceva proposte di benefici suddetti è tenuto a riferirne ai propri superiori ed all'Organismo di Vigilanza.

9.3 - È vietato riconoscere compensi a fornitori e consulenti che non siano giustificati rispetto al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato.

9.4 – È vietato emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in specifiche e motivate esigenze della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite.

Art. 10 – Comportamenti del personale

10.1 - Ogni persona che collabora con l'Ente è tenuta ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuta al rispetto e alla tutela dei beni della Fondazione, attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna anche disciplinare, dal presente Codice Etico, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

10.2 - Ogni persona che collabora con l'Ente deve essere consapevole del carattere cattolico del servizio erogato dalla **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** che è un'organizzazione di tendenza; è, quindi, obbligata ad assumere comportamenti lavorativi ed extralavorativi che, nello svolgimento delle mansioni, non ostacolino l'adempimento dell'obbligo di coerenza con i valori cattolici professati dalla Congregazione Salesiana e fatti propri dalla Fondazione; tale coerenza deve manifestarsi, per quanto attiene ai rapporti con i fruitori dei servizi, anche nel linguaggio, nel tratto e nell'abbigliamento.

10.3 - Ogni persona che collabora con l'Ente si asterrà dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che comunque perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare o eversivo.

10.4 - Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza.

10.5 - Le persone non espressamente autorizzate a rispondere a quesiti, o a fornire materiali richiesti dagli interlocutori interni o esterni al Centro, saranno tenute a consultarsi con i referenti e ad uniformarsi alle istruzioni impartite in merito.

10.6 - Nel caso in cui sia necessario trattare argomenti rilevanti, riservati o di natura economica, si avrà cura di adottare le misure necessarie affinché sia salvaguardata la riservatezza, secondo la natura degli elementi trattati.

10.7 - Sia durante, che dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego la Fondazione, le persone potranno utilizzare i dati riservati in loro possesso esclusivamente nell'interesse dell'Ente e mai a beneficio proprio o di terzi.

10.8 - Ogni addetto dell'ente dovrà prestare la massima collaborazione al personale ispettivo dell'Organismo di Vigilanza o loro delegati in occasione degli audit.

Art. 11 – Condivisione del progetto educativo della Fondazione

11.1 - Ogni persona che collabora al progetto educativo e formativo della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** deve adoperarsi per l'inculturazione del messaggio cristiano da attuare nell'incontro tra il Vangelo ed i vari saperi, nella consapevolezza del valore formativo della testimonianza offerta dal cristianesimo vissuto.

11.2 - Ogni persona che usufruisce delle opere della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Art. 12 – Utilizzo dei beni e delle infrastrutture

12.1 – Gli addetti dell’Ente sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni della Fondazione loro affidati nell’espletamento dei rispettivi compiti, dell’utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge, nonché della normativa relativa all’uso delle licenze e al diritto d’autore.

12.2 - La connessione internet eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica, le attrezzature tecniche e gli apparati tecnologici installati in aule, officine, laboratori ed uffici, nonché gli apparecchi di videoregistrazione, devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività formative ed educative, i telefoni cellulari personali.

12.3 – Il personale a tutti i livelli non può procedere all’installazione diretta sul personal computer o su rete locale di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione del direttore della sede operativa.

12.4 – Al personale a tutti i livelli è vietato l’uso per esigenze personali dei computer, dei fax, delle stampanti, delle fotocopiatrici e dei telefoni di proprietà della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** nonché – in genere – delle attrezzature, delle strumentazioni e dei materiali dislocati in uffici, aule, laboratori ed officine.

12.5 - Al personale a tutti i livelli ed ai collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo, senza l’autorizzazione preventiva del direttore della sede operativa, come pure di corrispondere - mediante collegamenti telefonici e telematici - con allievi minorenni senza la preventiva autorizzazione scritta di chi esercita su di essi la potestà.

12.6 – È vietato cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione per l’accesso ai sistemi informatici della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** e della Pubblica Amministrazione.

Art 13 – Tutela dell’ambiente

13.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** è consapevole del rilievo delle proprie attività sullo sviluppo economico, sociale e sulla qualità della vita nel proprio contesto di riferimento: per questo è impegnata a salvaguardare l’ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

13.2 – Chiunque operi per la **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** è obbligato ad osservare la legislazione ambientale applicabile in ogni attività svolta.

Art 14- Gestione contabile e amministrativa

14.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** redige la propria documentazione contabile nel pieno rispetto della normativa vigente. La documentazione contabile si deve basare su informazioni corrette, veritiere, precise e verificabili.

14.2 - Coloro ai quali viene affidato l’incarico di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare e controllare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente; sono inoltre tenuti a segnalare eventuali errori, omissioni e/o falsificazioni delle stesse.

14.3 – È richiesta l’accurata iscrizione a bilancio di tutti i costi, delle vendite, dei giustificativi, delle fatture, degli incarichi, degli stipendi e dei dati previsti dalla legge.

14.4 – Deve essere conservata adeguata documentazione per ogni rilevazione contabile in modo che sia individuabile il motivo della relativa operazione; tale documentazione deve essere facilmente reperibile ed essere archiviata secondo criteri che ne consentano una facile consultazione da parte di soggetti interni o esterni abilitati ai controlli.

14.5 – Deve essere consentita l'esecuzione di verifiche da parte di soggetti interni o esterni abilitati ai controlli, compreso l'Organismo di Vigilanza, attraverso il libero accesso a dati, documenti e informazioni necessari per l'esecuzione dell'attività. È vietato impedire o ostacolare le attività di controllo e revisione.

Art. 15 – Segnalazione delle violazioni del Codice Etico

15.1 - Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di dirigenti, dipendenti e collaboratori dovrà essere segnalata prontamente, da chi ne venisse a conoscenza, al Presidente o suo delegato e all'Organismo di Vigilanza.

15.2 – Le violazioni del Codice Etico potranno essere segnalate tramite modulo di non conformità del sistema qualità presente in forma digitale sul server o cartacea in segreteria didattica o inviando e-mail ad un indirizzo riservato, con modalità rese note localmente.

15.3 - Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto se in forma non anonima e se contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire di effettuare una verifica appropriata.

15.4 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

15.5 – Gli addetti della **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** sono tenuti a cooperare nelle indagini interne, anche svolte dall'Organismo di Vigilanza, relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente Codice Etico.

Art. 16 – Sanzioni per le violazioni del Codice Etico

16.1 – La **Fondazione Salesiani per la Formazione professionale Italia Nord Est – Impresa sociale** non consente violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

16.2 - Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del Codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

16.3 - Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni, è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

